



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE

PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA

TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio
e delle Acque

Destinatari in allegato

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0012387/STA del 12/06/2017
DIV. III

OGGETTO: S.I.N. "Bacino del Fiume Sacco". Determinazioni in ordine al documento "Linee guida sulle procedure operative ed amministrative per la bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) 'Bacino del fiume Sacco'". Indizione conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona.

VISTO il documento "Linee guida sulle procedure operative ed amministrative per la bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) 'Bacino del fiume Sacco'", elaborato dagli uffici tecnici della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed illustrato nell'ambito della Conferenza di servizi istruttoria, convocata con note del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prott. n. 5759/STA del 13.03.2017, n. 6033/STA del 16.03.2017, n. 6358/STA del 20.03.2017, n. 6360/STA del 20.03.2017, n. 6482/STA del 21.03.2017 e n. 6565/STA del 22.03.2017, svolta in data 4.04.2017;

VISTO il termine ultimo di 30 giorni dalla notifica del verbale della suddetta Conferenza di Servizi istruttoria del 4.04.2017, per la formulazione, da parte dei soggetti interessati, di eventuali osservazioni in merito al documento "Linee guida sulle procedure operative ed amministrative per la bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) 'Bacino del fiume Sacco'";

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 8626/STA del 20.04.2017 con la quale è stato trasmesso ai soggetti interessati il verbale della suddetta Conferenza di Servizi istruttoria del 4.04.2017 nonché notificata l'avvenuta pubblicazione al link http://www.bonifiche.minambiente.it/istruttorie_2017_40.html;

VISTE le osservazioni in merito al documento "Linee guida sulle procedure operative ed amministrative per la bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) 'Bacino del fiume Sacco'" trasmesse da Unindustria in data 19 maggio 2017 per le vie brevi;

CONSIDERATO che non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte dei soggetti interessati entro il termine stabilito;

VISTO l'art. 11-quaterdecies, comma 15 della legge n. 248/05 che individua l'intervento relativo al sito "Valle del Sacco" quale intervento di bonifica di interesse nazionale;

Ufficio mittente:
Divisione III - Bonifiche e Risanamento

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
Tel. +39 06 57225301/2; Fax +39 06 5722 5386; e-mail: sta-udg@minambiente.it; e-mail PEC: dgsta@pec.minambiente.it

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 321 del 22.11.2016 contenente la perimetrazione del Sito di bonifica di Interesse Nazionale "Bacino del fiume Sacco";

VISTI gli artt. 242 e 252 del D.Lgs. 152/2006;

VISTI gli artt. 14 e ss. della Legge 241/90, così come modificati dall'art. 1 del D.lgs. 127/2016;

è indetta

Conferenza di servizi decisoria, di cui all'art. 14, comma 2, della Legge 241/90, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis, avente ad oggetto l'approvazione del documento "*Linee guida sulle procedure operative ed amministrative per la bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) 'Bacino del fiume Sacco'*" (allegato).

A tal fine, si invitano le Amministrazioni in indirizzo, in riferimento alle relative competenze:

- a richiedere, per il tramite della scrivente Amministrazione, al soggetto proponente, entro il termine perentorio di **10 giorni** dal ricevimento della presente, con atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. In caso di richiesta di integrazioni, in presenza di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 7 della Legge 241/1990, sarà cura della scrivente Amministrazione indicare una nuova data della eventuale riunione della Conferenza di servizi in modalità sincrona;
- a trasmettere a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di **30 giorni** dal ricevimento della presente, ovvero, nel caso previsto nel punto precedente, dal ricevimento da parte della scrivente Amministrazione delle integrazioni richieste, le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, devono essere formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso dovranno essere espresse in modo chiaro e analitico e dovrà essere specificato che le stesse sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. Si rappresenta che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, della Legge 241/90, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei predetti requisiti, equivarrà ad assenso senza condizioni, restando ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito;
- a partecipare, in assenza di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 7 della Legge 241/1990, e quando sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, alla **eventuale riunione** della Conferenza di servizi decisoria presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in Via Cristoforo Colombo 44 - Roma per il giorno **13 luglio 2017**. La predetta riunione del 13 luglio 2017 sarà confermata dalla scrivente Amministrazione procedente mediante nota inviata alle Amministrazioni competenti. Ai fini dello svolgimento della riunione stessa, sarà cura della scrivente Amministrazione comunicare la nomina del rappresentante unico nonché le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi impliciti;


Ufficio mittente:
Divisione III - Bonifiche e Risanamento

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
Tel. +39 06 57225301/2; Fax +39 06 5722 5386; e-mail: sta-udg@minambiente.it; e-mail PEC: dgsta@pec.minambiente.it

- nell'eventualità di applicazione della procedura di cui all'art. 14-ter della Legge 241/90, la scrivente Amministrazione darà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo – Rappresentante unico delle amministrazioni statali Dipartimento, che legge per conoscenza.

Il Dirigente della Divisione III

Ing. Laura D'Aprile



data: 12/06/2017

Ufficio mittente:

Divisione III – Bonifiche e Risanamento

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque
Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma

Tel. +39 06 57225301/2; Fax +39 06 5722 5386; e-mail: sta-udg@minambiente.it; e-mail PEC: dgsta@pec.minambiente.it

Elenco destinatari

All'Ufficio di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico

gab.dg@pec.mise.gov.it

dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it

All'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute

gab@postacert.sanita.it;

dgprev@postacert.sanita.it;

Al Presidente della Regione Lazio

protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Alla Regione Lazio - Direzione Regionale Governo del Ciclo dei Rifiuti - Area Bonifiche Siti Inquinati

bonificasitiinquinati@regione.lazio.legalmail.it

Al Presidente della Provincia di Frosinone

protocollo@pec.provincia.fr.it

Al Presidente della Provincia di Roma

direzione@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

All'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano-Volturno

vera.corbelli@pec.autoritalgv.it

All'ARPA Lazio - Direzione Centrale

direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

All'ARPA Lazio Sezione di Frosinone

sezione.frosinone@arpalazio.legalmailpa.it

All'ARPA Lazio Sezione di Roma

sezione.roma@arpalazio.legalmailpa.it

All'ISPRA

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

All'INAIL

dit@postacert.inail.it

All'ISS

protocollo.centrale@pec.iss.it

Alla ASL RM5

protocollo@pec.aslromag.it

Alla ASL di Frosinone

auslfr@pec.aslfrosinone.it

Ufficio mittente:

Divisione III - Bonifiche e Risanamento

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma

Tel. +39 06 57225301/2; Fax +39 06 5722 5386; e-mail: sta-udg@mipambiente.it; e-mail PEC: dgsta@pcc.minambiente.it

Al Comune di ANAGNI
comune.anagni@postecert.it

Al Comune di ARCE
protocollo.comune.arce@pec.it

Al Comune di ARTENA
comune.artena@pec.it

Al Comune di CASTRO DEI VOLSCI
pec@pec.comune.castrodeivolsci.fr.it

Al Comune di CECCANO
protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it

Al Comune di CEPRANO
comune.ceprano@pec.leonet.it

Al Comune di COLLEFERRO
comune.colleferro@legalmail.it

Al Comune di FALVATERRA
demograficifalvaterra@postecert.it

Al Comune di FERENTINO
protocollo.ferentino@pec-cert.it

Al Comune di FROSINONE
pec@pec.comune.frosinone.it

Al Comune di GAVIGNANO
comunegavignano@interfreepec.it

Al Comune di MOROLO
comune.morolo@pec.it

Al Comune di PALIANO
protocollo.paliano@actalispec.it

Al Comune di PASTENA
comunedipastena@postecert.it

Al Comune di PATRICA
affarigenerali@pec.comune.patrica.fr.it

Al Comune di POFI
comunepofi@pec.it

Al Comune di SEGNI
segreteriasegnit@pec.provincia.roma.it

Ufficio mittente:
Divisione III – Bonifiche e Risanamento

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque
Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma
Tel. +39 06 57225301/2; Fax +39 06 5722 5386; e-mail: sta-udg@minambiente.it; e-mail PEC: dgsta@pcc.minambiente.it

Al Comune di SGURGOLA
protocollo@pec.comune.sgurgola.fr.it

Al Comune di SUPINO
comune.supino@legalmail.it

E pc:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo -
Rappresentante unico delle amministrazioni statali
c.a. Consigliere Donato Attubato
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Alla CGIL Nazionale
segreteria generale@pec.cgil.it


Alla CISL Nazionale
cisl@pec.cisl.it

Alla UGL Nazionale
ulgiati@pec.uglchimici.it

Alla UIL Nazionale
svilupposostenibile@pecert.uil.it

Ufficio mittente:
Divisione III - Bonifiche e Risanamento

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
Tel. +39 06 57225301/2; Fax +39 06 5722 5386; e-mail: sta-udg@minambiente.it; e-mail PEC: dgsta@pec.minambiente.it



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Direzione Generale per la Salvaguardia del territorio e delle acque

**LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE OPERATIVE ED AMMINISTRATIVE
PER LA BONIFICA DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE (SIN)
“BACINO DEL FIUME SACCO”**

(D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.)

Aprile 2017

Indice

Scopo e campo di applicazione.....	3
Riferimenti normativi.....	3
Riferimenti tecnici.....	3
1 La perimetrazione del SIN “Bacino del fiume Sacco”	4
2 La nuova disciplina sulla Conferenza di servizi.....	4
3 Procedure operative ed amministrative	9
3.1 Piano di caratterizzazione.....	10
3.2 Analisi di rischio sito-specifica.....	11
3.3 Interventi di bonifica, Messa in sicurezza operativa, Messa in sicurezza permanente	12
3.4 Attività di monitoraggio.....	13
4 Interventi di cui all’art. 34 del D.L. 133/2014.....	13

Allegati

Allegato 1: Perimetrazione del SIN “Bacino del fiume Sacco”

Allegato 2: Richiesta parere di competenza per il rilascio delle autorizzazioni necessarie all’esecuzione di interventi infrastrutturali

Allegato 3: Circolare MATTM - Autorizzazione allo scarico all’interno dei SIN (prot. MATTM 14464 del 28/07/2016)

Allegato 4: Circolare MATTM - Autorizzazioni e nulla osta accessori ai progetti di Bonifica e Messa in sicurezza operativa e permanente (prot. MATTM 18753 del 20/11/2015)

Scopo e campo di applicazione

Il presente documento è stato elaborato al fine di supportare gli operatori pubblici e privati interessati nonché fornire un riferimento per le procedure operative ed amministrative di bonifica e messa in sicurezza ex art. 252 del D.lgs 152/05 e ss.mm.ii delle arce ubicate all'interno dei Siti di Interesse Nazionale (SIN), con particolare riferimento al SIN "Bacino del fiume Sacco".

Per quanto non espressamente indicato dalle presenti linee guida si rimanda a quanto stabilito dal Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Riferimenti normativi

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale".
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo".
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Riferimenti tecnici

- APAT, "Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati", 2006.
Consultabile al link:
<http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00003400/3458-manuale-2006-43.pdf/>
- ISPRA, "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati - rev. 2", marzo 2008.
Consultabile al link:
<http://www.isprambiente.gov.it/files/temi/siti-contaminati-02marzo08.pdf>
- APAT-ARPA-ISS-ISPEL, "Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell'applicazione dell'analisi di rischio ai sensi del D.lgs 152/06", giugno 2008.
Consultabile al link:
<http://www.isprambiente.gov.it/files/temi/documentopervalidazioneparametrisito-specifici.pdf>
- MATTM, "Linee guida per l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica", novembre 2014.
Consultabile al link:
<http://www.bonifiche.minambiente.it/contenuti/gruppi/ADR/29706.18.11.14 TRI-VII.pdf>
- ISS-INAIL, Banca dati, marzo 2015.
Consultabile al link:
<http://www.iss.it/iasa/?lang=1&tipo=40>
- INAIL, "Il Rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati - Manuale operativo", 2014.
Consultabile al link:
https://www.inail.it/cs/internet/docs/allegato_rischio_chimico_siti_contaminati.pdf

1 La perimetrazione del SIN “Bacino del fiume Sacco”

Con Decreto Ministeriale n. 321 del 22.11.2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16.12.2016, è stato approvato, in via definitiva, il perimetro del SIN “Bacino del fiume Sacco” (Allegato 1).

Tale definizione ha rappresentato il punto d'arrivo di un complesso procedimento amministrativo predisposto dal Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare (MATTM) che, tenendo delle particolarità del Sito, per storia, estensione e caratteristiche della contaminazione, nonché dalla sentenza del TAR Lazio (n. 7586 del 16.7.2014), che ha annullato la precedente attribuzione delle competenze alla Regione Lazio, ha inteso valorizzare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, tramite un percorso di consultazione aperta, che ha visto la partecipazione di 20 Amministrazioni locali e più di 200 tra soggetti pubblici e privati, a vario titolo interessati.

Pertanto, il MATTM, vista la rinnovata titolarità sul procedimento amministrativo, ha ravvisato l'esigenza di fornire agli operatori del settore, pubblici e privati, le linee di indirizzo di carattere operativo e amministrativo illustrate nel presente documento, elaborate sulla base della vigente normativa nonché dell'esperienza e della prassi ministeriale in materia di bonifica e messa in sicurezza di aree comprese in Siti di Interesse Nazionale al fine di orientare in maniera più efficiente le direttrici di intervento sul territorio.

2 La nuova disciplina sulla Conferenza di servizi

La disciplina della conferenza di servizi (art. 14 ss, legge n. 241/1990, nel testo modificato) è stata riscritta dal D.lgs. n. 127/2016, recante attuazione della delega contenuta nell'art. 2 della legge n. 124/2015.

La novella legislativa conferma la distinzione tra conferenza di servizi istruttoria e decisoria. La prima, facoltativa, può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati.

La conferenza di servizi istruttoria si svolge con le modalità dettagliatamente prevista dalla legge per la conferenza di servizi decisoria, oppure con diverse modalità definite dall'amministrazione procedente.

Nel silenzio della legge si ritiene che tali diverse modalità possano essere indicate nella comunicazione di indizione della conferenza.

La conferenza di servizi decisoria ha invece carattere di obbligatorietà ed è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.

In tale fattispecie rientra il procedimento di cui all'art. 252, comma 4, D.lgs. 152/2006, che prevede il coinvolgimento (necessario) delle amministrazioni statali previste dalla medesima disposizione (Ministero dello sviluppo economico, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, Agenzia regionali per la protezione dell'ambiente competente e Istituto superiore di sanità) e le amministrazioni locali che devono rilasciare atti di assenso comunque denominati (pareri, nulla osta, ecc.) ai sensi dell'art. 242.

Sono previste due modalità di svolgimento della conferenza di servizi decisoria:

- in forma semplificata (senza riunioni), che costituisce la regola;
- in forma simultanea (con una o più riunioni), nei casi previsti dalla legge.

Il Responsabile del procedimento ha la facoltà di indire direttamente la conferenza di servizi in forma simultanea. Si precisa che la Conferenza simultanea deve essere convocata tassativamente nei seguenti casi:

- quanto la decisione è particolarmente complessa, anche su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del proponente, presentata entro il termine per la richiesta di integrazione documentale, indicato nella comunicazione di indizione della conferenza semplificata (art. 14-bis, comma 7, legge n. 241/1990).
- il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (art. 14, comma 4, legge n. 241/1990).
- a seguito della conferenza di servizi preliminare (art. 14, comma 3, legge n. 241/1990).

È previsto il passaggio dalla conferenza di servizi semplificata a quella simultanea nel caso in cui all'esito della conferenza semplificata sono stati acquisiti atti di assenso condizionato o atti di dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione.

In materia di bonifica dei siti contaminati la complessità della decisione (la cui valutazione è rimessa al Responsabile del procedimento al momento dell'indizione della conferenza) può anche essere deliberata in relazione alla tipologia del documento tecnico da sottoporre alla conferenza. La complessità è insita solitamente in un progetto di bonifica, anche in ragione della pluralità delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione, mentre sono generalmente procedimenti semplici l'approvazione del piano di caratterizzazione e dell'analisi di rischio che necessitano della previa acquisizione delle valutazioni degli Organi tecnici (ISPRA, ISS, ARPA).

Per quanto concerne i rapporti con la valutazione di impatto ambientale, l'art. 252, comma 7, D.lgs. 152/2006, dispone che "Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione".

Non trova applicazione, pertanto, l'art. 14, comma 4 della legge n. 241/1990 (che prevede l'attrazione nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale – attraverso lo strumento della conferenza di servizi – di tutti gli atti di assenso necessari alla costruzione del progetto) in ragione della prevalenza della normativa speciale ambientale sulle regole generali della conferenza di servizi che sono applicabili alle procedure ambientali solo "in quanto compatibili" (art. 9, D.lgs. 152/2006).

Il Responsabile del procedimento deve indire la conferenza di servizi entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della istanza di parte, indicando nella relativa comunicazione (art. 14-bis, comma 2):

- a. l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la documentazione utile per lo svolgimento dell'istruttoria, oppure le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento della conferenza di servizi;

- b. il termine perentorio (non superiore a 15 giorni) per la richiesta di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, da parte delle amministrazioni;
- c. il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni;
- d. la data della eventuale riunione in modalità simultanea da tenersi entro 10 giorni dal termine di cui alla lettera c).

In caso di richiesta di integrazioni da parte degli Enti, il Responsabile del procedimento invia un'unica richiesta di integrazione documentale a coloro che hanno presentato l'istanza. A questo fine, il responsabile del procedimento può sospendere il termine per un periodo non superiore a 30 giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge n. 241 del 1990. In tal caso, acquisite le integrazioni documentali entro il termine stabilito dal Responsabile del procedimento, lo stesso deve ritrasmettere le integrazioni agli Enti partecipanti della conferenza di servizi ed eventualmente aggiornare tutti gli altri termini (per l'adozione delle determinazioni e quello eventuale della riunione).

Il termine entro il quale le Amministrazioni possono assumere le proprie determinazioni è fissato dal Responsabile del procedimento e non può essere superiore a 45 giorni, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine di conclusione del procedimento. Se tra le amministrazioni coinvolte vi sono quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute dei cittadini, il termine è fissato in 90 giorni, "ove disposizioni di legge o i regolamenti di cui all'art. 2 della legge 241 del 1990 non indicano un termine diverso" (art.14-bis, comma 2, lett. c.).

Le procedure amministrative ed operative in materia di bonifica ex art. 242 del D. lgs. 152/2006 prevedono termini stringenti per la conclusione di ogni singola fase (30 gg per l'approvazione del Piano di caratterizzazione e 60 gg per l'approvazione dell'analisi di rischio ed il progetto di bonifica), sicché è opportuno scadenzare i termini della conferenza di servizi tenendo conto del termine di conclusione del procedimento fissato dalla legge.

Le determinazioni delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento devono essere congruamente motivate e formulate in termini di assenso o di dissenso. Devono indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o le condizioni indicate per l'assenso o per il superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico. Va specificato, inoltre, se le prescrizioni o condizioni sono connesse a un vincolo derivante da disposizione normativa o da un atto amministrativo generale oppure sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico (art. 14-bis, comma 3).

A tal fine ed in ragione dell'effetto sostitutivo previsto dall'art. 252, comma 4, D.lgs. 152/2006, è opportuno che il proponente indichi le autorizzazioni di cui necessita il progetto, allegando anche la documentazione tecnica necessaria affinché l'Autorità competente in via ordinaria, chiamata ad esprimersi nell'ambito della conferenza di servizi, possa motivatamente adottare la propria determinazione.

Esclusi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato dall'amministrazione precedente nella comunicazione di indizione della Conferenza, equivale ad assenso senza condizioni. La legge precisa che "Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, anche implicito". Si considera acquisito l'assenso anche quando la determinazione è priva dei requisiti richiesti (art. 14-bis, comma 4).

Entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine fissato per la trasmissione degli atti di competenza delle amministrazioni interessate l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza.

La decisione sarà positiva quando:

- a. sono pervenuti solo atti di assenso non condizionato, anche implicito a seguito del formarsi del silenzio-assenso;
- b. sono pervenuti atti di assenso con condizioni e prescrizioni o atti di dissenso che indicano condizioni e prescrizioni necessarie per l'assenso e che, ad avviso dell'amministrazione procedente, sentiti il privato interessato e le altre amministrazioni, possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione della conferenza.

Pertanto in presenza di atti di assenso con condizioni e prescrizioni o atti di dissenso che indicano condizioni e prescrizioni necessarie per l'assenso, l'Amministrazione procedente è tenuta a valutarne gli effetti sulla decisione finale e, qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione finale, potrà concludere favorevolmente il procedimento.

Si tratta di un'ulteriore fase endoprocedimentale ad oggetto determinato, in contraddittorio anche con il privato destinatario della decisione finale, sulla natura delle modifiche che prende avvio dalla trasmissione delle determinazioni delle Amministrazioni con relativa richiesta di parere. Ancorché la legge nulla dica in merito, è opportuno assegnare un termine perentorio per la trasmissione dei pareri alla scadenza del quale inizia a decorrere il termine di 5 giorni lavorativi per l'adozione della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi.

Qualora l'Amministrazione procedente ritenga necessario apportare modifiche alla decisione finale, la decisione sull'istanza è rimessa alla conferenza di servizi simultanea che deciderà (in riunione) nella data già indicata nella comunicazione di indizione della conferenza.

Ai fini dello svolgimento della riunione nella data prefissata, l'amministrazione procedente comunica le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi impliciti (nel caso sia decorso il termine senza che l'amministrazione si sia espressa o la determinazione non sia adeguatamente motivata) ai soggetti che devono nominare il rappresentante unico e alle altre amministrazioni coinvolte, che possono partecipare in funzioni di supporto allo stesso rappresentante unico.

Quando sono acquisiti atti di dissenso che l'amministrazione procedente non ritiene superabili la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sarà negativa (art. 14-bis, comma 5).

Tale determinazione produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, sicché l'atto dovrà precisare che l'interessato ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Se il proponente non trasmette le proprie osservazioni nei termini di cui all'art. 10-bis (10 giorni), la determinazione di conclusione negativa diventa efficace e produce l'effetto del rigetto della domanda.

Se il proponente trasmette le proprie osservazioni nei termini di cui all'art. 10-bis, il responsabile del procedimento, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di tali osservazioni, indice nuovamente la conferenza di servizi semplificata, inviando le osservazioni ricevute alle amministrazioni coinvolte e

fissando un nuovo termine. Qualora entro questo termine le amministrazioni confermino il loro dissenso, è data ragione del loro mancato accoglimento nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza (art. 14-bis, comma 5).

La conferenza di servizi simultanea si svolge in modalità sincrona, cioè con la riunione, anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti. A tal fine la comunicazione di indizione della conferenza deve indicare, oltre alle informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 14-bis, anche la data (certa) di convocazione della prima riunione da tenersi entro 45 giorni dall'indizione.

Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

In materia di Siti di Interesse Nazionale, trova applicazione l'art. 14-ter, comma 4, ai sensi del quale le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

I lavori della conferenza si concludono non oltre 45 giorni dalla prima riunione. Nel caso di decisioni complesse, qualora vi siano amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, di beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini, entro 90 giorni. La norma opportunamente precisa "Resta fermo il termine di conclusione del procedimento".

All'esito dell'ultima riunione l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Per i procedimenti di bonifica dell'ambito dei Siti di Interesse Nazionale la competenza è attribuita al Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La determinazione è immediatamente efficace in caso di approvazione unanime. Se invece la decisione è stata adottata sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia è differita per il periodo utile all'esperimento dell'opposizione (10 giorni dalla comunicazione) previsto dall'art. 14-quinquies.

La determinazione conclusiva della conferenza sostituisce tutti gli atti di assenso, i pareri, i nulla osta comunque denominati (art. 14-quater).

A tal fine, la documentazione tecnica trasmessa per l'approvazione dovrà individuare le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese i nulla osta, i pareri e gli assensi necessari al fine della realizzazione e della messa in esercizio e che si intendono sostituiti dal provvedimento di approvazione ai sensi dell'art. 242, co. 7 e 252, co. 6 del D.Lgs.152/2006.

Il livello di dettaglio della progettazione delle relative opere e procedure, nonché della relativa documentazione presentata, dovrà essere adeguato alle ordinarie specifiche tecniche ed

istruttorie previste dalla legge per ciascun provvedimento da intendersi sostituito, al fine di consentire alle amministrazioni ordinariamente competenti di esprimere le relative valutazioni in sede di istruttoria.

Va precisato che l'effetto sostitutivo può operare solo con esclusivo riferimento al contenuto del progetto presentato, dovendosi conseguentemente riconoscersi in capo al soggetto interessato l'obbligo di ottenere autonomamente dalle amministrazioni ordinariamente competenti tutte le necessarie autorizzazioni afferenti gli elementi progettuali non espressamente inclusi nel progetto oggetto di istruttoria da parte della conferenza di servizi.

3 Procedure operative ed amministrative

Di seguito si descrivono le singole fasi procedurali previste dall'art. 252 del D.lgs 152/06 ss.mm.ii, in particolare riportando le linee di indirizzo di carattere tecnico e amministrativo alle quali gli operatori dovranno attenersi al fine di ottimizzare l'iter procedurale.

In Figura 1 è riportata sinteticamente la procedura ordinaria di bonifica per aree incluse in Siti di Interesse nazionale (SIN).




Figura 1: Procedura ordinaria di bonifica per aree incluse in Siti di Interesse nazionale (SIN)

3.1 Piano di caratterizzazione

Nel PdC devono essere descritte le indagini ambientali che si intende effettuare nel sito, almeno in termini di:

- modalità di prelievo dei campioni di suolo e acque sotterranee, da individuare sulla base delle informazioni geologiche e idrogeologiche del sito;
- caratteristiche delle apparecchiature che si intendono utilizzare per il campionamento;
- modalità di conservazione e gestione dei campioni raccolti;
- metodiche analitiche che si intendono utilizzare, le quali devono essere ufficialmente riconosciute a livello nazionale e/o internazionale;
- set analitico di parametri che si intende ricercare nel suolo e nelle acque sotterranee.

Il PdC deve essere trasmesso al MATTM, al Comune, alla Provincia, alla Regione, all'ISPRA, all'ISS, all'INAIL, alla ARPA e alla ASL territorialmente competenti.

Congiuntamente al PdC, il soggetto interessato deve trasmettere il certificato di destinazione urbanistica del sito, anche ai fini della verifica della colonna di riferimento (Colonna A oppure B di tabella 1 dell'All. 5, Parte Quarta, Titolo V, D.Lgs. 152/06) con cui confrontare i risultati delle indagini di caratterizzazione per la matrice suolo.

Per ulteriori dettagli in merito alla predisposizione del Piano di caratterizzazione, si rimanda ai criteri definiti nell'Allegato 2 alla Parte Quarta del D.lgs 152/06 nonché al *"Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati"* elaborato da APAT (2006).

Il MATTM, acquisita la documentazione, convoca la Conferenza di servizi, secondo le modalità riportate nel paragrafo 2 delle presenti Linee Guida, per l'approvazione del PdC.

Ottenuta l'approvazione del PdC, il soggetto interessato pianifica le operazioni di campionamento, concordando tempi e modalità con l'ARPA territorialmente competente, e dando comunicazione dell'avvio delle attività all'ARPA territorialmente competente, al MATTM e al Comune con un preavviso almeno di 10 giorni, anche al fine di garantire l'acquisizione da parte dell'Agenzia dei campioni in contraddittorio secondo quanto concordato in sede di approvazione del PdC.

Il soggetto interessato e l'ARPA eseguono in modo indipendente le analisi sui campioni raccolti e redigono i relativi certificati di analisi.

Il soggetto interessato, elaborati i risultati ottenuti, predisponde un report di caratterizzazione conclusivo, che risponda almeno alle seguenti indicazioni:

- deve essere illustrato lo stato di qualità del sito, in termini di presenza e distribuzione spaziale dei contaminanti rilevati nelle matrici ambientali;
- deve essere riportato il confronto delle concentrazioni rilevate nelle matrici ambientali investigate con le CSC di riferimento, evidenziando eventuali superamenti;
- devono essere riportati i risultati di ogni indagine geologica o idrogeologica eventualmente condotta;

- i risultati delle indagini condotte devono essere illustrati, ove possibile, anche mediante tabelle di sintesi e rappresentazioni cartografiche;
- devono essere allegati i certificati analitici delle analisi effettuate sui campioni di suolo e acque raccolti nel sito.

Il soggetto interessato trasmette il report conclusivo di caratterizzazione al MATTM, al Comune, alla Provincia, alla Regione, all'ISPRA, all'ISS, all'INAIL, alla ARPA e alla ASL territorialmente competenti, unitamente all'analisi di rischio sito-specifica ove vengano accertati superamenti delle CSC.

Verificata la conformità delle procedure di campionamento e analisi utilizzate con quanto riportato nel PdC, l'ARPA territorialmente competente, valida i risultati analitici sulla base degli esiti relativi ai campioni prelevati in contraddittorio.

3.2 Analisi di rischio sito-specifica

Considerati gli esiti delle attività di caratterizzazione, il soggetto interessato elabora una analisi di rischio (AdR) sito-specifica. Sulla base delle caratteristiche della contaminazione nonché delle richieste delle Conferenza di servizi, lo studio è finalizzato a stimare:

- il rischio sanitario per il recettore umano potenzialmente esposto alla contaminazione (AdR in modalità diretta);
- gli obiettivi di bonifica sito-specifici (Concentrazioni Soglia di Rischio - CSR), ovvero le massime concentrazioni di contaminanti ammissibili nel suolo e/o nelle acque sotterranee compatibili con i livelli di rischio accettabili definiti dalla normativa (AdR in modalità inversa).

Ai fini dell'elaborazione dello studio, il soggetto proponente deve tener conto delle seguenti indicazioni generali:

- l'analisi di rischio deve essere condotta applicando un livello II di analisi secondo la procedura definita nei "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati" - rev. 2 (ISPRA, 2008) nonché secondo quanto riportato nell'Allegato 1 alla Parte Quarta del D.lgs 152/06;
- per problematiche specifiche connesse all'elaborazione dello studio, si rimanda alle Linee Guida elaborate dal MATTM (2014)¹;
- i parametri caratteristici del sito devono essere individuati su base sito-specifica secondo le modalità di determinazione e validazione di cui al documento elaborato dal gruppo di lavoro APAT-ARPA-ISS-ISPEL (2008);
- deve essere definito il modello concettuale del sito in termini di sorgenti secondarie di contaminazione, contaminanti indicatori, vie di esposizione e bersagli della potenziale contaminazione;
- i risultati dello studio devono essere illustrati, ove possibile, anche mediante tabelle di sintesi e rappresentazioni cartografiche;

¹ Le Linee Guida sull'analisi di rischio sito-specifica elaborate dal MATTM (2014) forniscono indicazioni di dettaglio sui seguenti temi: definizione degli obiettivi di bonifica in presenza di CSR<CSC; utilizzo dei dati di campo per la verifica dei risultati ottenuti con l'applicazione modellistica; attivazione del percorso di lisciviazione in falda; definizione degli obiettivi di bonifica in presenza di concentrazioni superiori alla concentrazione di saturazione (Csat).

- l'elaborato deve contenere i files in formato editabile del software utilizzato;
- deve essere garantita la piena rintracciabilità dei dati di input specificando opportunamente le relative fonti e i criteri utilizzati per i calcoli;
- l'elaborato deve riportare le caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche dei contaminanti indicatori, modificate utilizzando i valori della banca dati ISS-INAIL nell'ultimo aggiornamento disponibile alla data di stesura del progetto.

Lo studio di analisi di rischio essere trasmesso al MATTM, al Comune, alla Provincia, alla Regione, all'ISPRA, alla ARPA e alla ASL territorialmente competenti, congiuntamente al report di caratterizzazione o comunque entro sei mesi dall'approvazione del PdC.

Gli elaborati inerenti le valutazioni del rischio sanitario dovranno essere trasmessi anche all'ISS, all'INAIL nonché alle Organizzazioni Sindacali territoriali.

Il MATTM, acquisita la documentazione, convoca la Conferenza di servizi, secondo le modalità riportate nel paragrafo 2 delle presenti Linee Guida, per l'approvazione dell'AdR.

Sulla base dei risultati dell'analisi di rischio sito-specifica:

- a. in caso di superamento delle CSR anche per un solo parametro, il soggetto interessato elabora il progetto operativo degli interventi necessari a minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito;
- b. in caso di conformità alle CSR per tutti i parametri ricercati, la Conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento, riservandosi la possibilità di prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito.
- c. in caso di rischio sanitario non accettabile per i lavoratori presenti in un sito con attività in esercizio, il datore di lavoro è tenuto a mettere in atto idonee misure di protezione collettiva, secondo quanto riportato nel Manuale Operativo INAIL (2014), nonché stabilito dal D.lgs 81/08.

3.3 Interventi di bonifica, Messa in sicurezza operativa, Messa in sicurezza permanente

Qualora i risultati dell'analisi di rischio evidenzino l'avvenuto superamento delle CSR, anche per un solo parametro, il soggetto interessato è tenuto ad elaborare il progetto operativo degli interventi di bonifica (PdB) o di messa in sicurezza (MIS), operativa (O) o permanente (P).

A tal fine, dovranno essere individuate le migliori tecniche disponibili a costi sopportabili applicabili nel contesto considerato, sulla base di uno screening preliminare di differenti tecnologie di bonifica e strategie di intervento.

Sulla base della tecnica o delle tecniche selezionate, il progetto dovrà inoltre individuare le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi necessari al fine della realizzazione e della messa in esercizio dello stesso e che si intendono sostituiti dal provvedimento di approvazione ai sensi dell'art. 242, comma 7 e 252, comma 6 del D.Lgs.152/2006.

Per ulteriori dettagli riguardo i criteri generali per la selezione nonché per l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza d'urgenza, messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente si rimanda all'Allegato 3 alla Parte Quarta del D.lgs 152/06.

Il livello di dettaglio della progettazione delle relative opere e procedure, nonché della relativa documentazione presentata, dovrà essere adeguato alle ordinarie specifiche tecniche ed istruttorie previste dalla legge per ciascun provvedimento da intendersi sostituito, al fine di consentire alle amministrazioni ordinariamente competenti di esprimere le relative valutazioni in sede di istruttoria.

In caso ciò non sia possibile, ad esempio in caso di progettazione per fasi, o in caso di mancata o parziale presentazione, il soggetto interessato dovrà conseguire in via ordinaria tutte le necessarie autorizzazioni afferenti gli elementi progettuali non inclusi e di tale eventualità dovrà espressamente farsi menzione nel provvedimento finale di approvazione.²

Il progetto operativo degli interventi e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, deve essere trasmesso al MATTM, al Comune, alla Provincia, alla Regione, all'ISPRA, all'ISS, all'INAIL, alla ARPA e alla ASL territorialmente competenti congiuntamente allo studio di analisi di rischio o comunque entro 6 mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio.

Il MATTM, acquisita la documentazione, convoca la Conferenza di servizi, secondo le modalità riportate nel paragrafo 2 delle presenti Linee Guida, per l'approvazione del PdB, del progetto di MISO o MISP.

Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPA territorialmente competente.

3.4 Attività di monitoraggio

La Conferenza dei servizi ha la facoltà di prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito volto a verificare la stabilizzazione della situazione di contaminazione riscontrata nel sito, in relazione agli esiti dell'analisi di rischio.

I parametri da sottoporre a controllo, i criteri, le procedure di campionamento ed analisi nonché la frequenza e la durata del monitoraggio devono essere concordati con l'ARPA territorialmente competente prima dell'inizio delle attività, anche al fine di consentire all'Agenzia medesima di effettuare le attività di controllo dei campionamenti e l'esecuzione delle controanalisi di verifica, per la validazione dei dati.

Il soggetto interessato trasmette gli esiti delle attività all'ARPA territorialmente competente, la quale valuta i dati relativi ai monitoraggi condotti e trasmette al MATTM e all'ISPRA una relazione conclusiva contenente le valutazioni tecniche di competenza

4 Interventi di cui all'art. 34 del D.L. 133/2014

L'art. 34 del D.L. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, è applicabile solo ai casi tassativamente previsti dal comma 7:

² In riferimento al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico all'interno dei SIN e di Autorizzazioni e nulla osta accessori ai progetti di Bonifica e Messa in sicurezza operativa e permanente si rimanda a quanto rispettivamente riportato nell'Allegato 3 e nell'Allegato 4 delle presenti Linee Guida e agli atti di indirizzo pubblicati sul link <http://www.bonifiche.minambiente.it>

- interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative;
- opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi;
- altre opere lineari di pubblico interesse.

e "a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area".

Le disposizioni di cui al medesimo articolo sono applicabili "nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica" e pertanto sono oggetto di interesse, ai fini della valutazione di eventuali interferenze, le matrici oggetto delle procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/06 (suolo, sottosuolo e acque di falda).

In tale ambito, il MATTM esprime un parere per i propri profili di competenza finalizzato al rilascio delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle opere da parte degli organi competenti.

In merito, il soggetto richiedente trasmette al MATTM, e per conoscenza al Comune, alla Regione e alla Provincia, all'ARPA territorialmente competente le informazioni necessarie al rilascio del suddetto parere utilizzando il modello riportato nell'Allegato 2.


Congiuntamente alla richiesta di cui all'Allegato 2, il soggetto trasmette, inoltre, la documentazione tecnica necessaria ai fini delle valutazioni di competenza.

A seguito di richiesta parere del MATTM, si esprimono sull'elaborato (comprensivo di analisi di rischio ed eventuali misure di prevenzione da adottare nei casi in cui $C > CSC$):

- ISPRA e ARPA, mediante parere congiunto in merito agli aspetti inerenti al rischio per l'ambiente;
- ISS, in merito agli aspetti inerenti al rischio sanitario per i fruitori dell'area;
- INAIL, in merito al rischio sanitario per i lavoratori.

Una volta acquisiti i pareri, il MATTM approva mediante Conferenza di Servizi l'analisi di rischio sanitario-ambientale. Le determinazioni della Conferenza di Servizi sono valutate nell'ambito del procedimento per il rilascio del titolo autorizzativo per la realizzazione dell'intervento e/o dell'autorizzazione in deroga all'Ordinanza Sindacale vigente.

Perimetrazione del sito di
interesse nazionale
"BACINO DEL FIUME SACCO"



Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Salvaguardia del
Territorio e delle Acque
Divisione III - Bonifiche e Risanamento
dgsta@pec.minambiente.it

E p.c.: Al Comune di
Alla Regione
Alla Provincia

**Oggetto: Sito di Interesse Nazionale "Bacino del fiume Sacco". Interventi infrastrutturali -
Richiesta parere di competenza per il rilascio delle autorizzazioni necessarie
all'esecuzione delle opere.**

Il sottoscritto, nato a il, in qualità di
..... dei terreni ed immobili insistenti nell'area ubicati all'indirizzo
..... e rientranti nel/i foglio/i di mappa catastale n.
particella del Comune di, chiede a codesta Direzione Generale formale parere,
per i profili di competenza, finalizzato al rilascio delle autorizzazione, da parte delle Amministrazioni
competenti, necessarie all'esecuzione degli interventi previsti.

A tal fine si forniscono di seguito le informazioni, contenute nella documentazione tecnica
allegata, utili all'espressione del parere richiesto:

1. Area interessata dai lavori:
2. Stato di attuazione degli interventi di bonifica nell'area interessata:
3. Tipologia e descrizione degli interventi:
4. Estensione dell'area di cantiere:
5. Profondità ed estensione degli scavi:
6. Volume dei materiali interessati:
7. Gestione prevista del materiale di scavo:
8. Valutazione del rischio per i lavoratori:.....

Il sottoscritto dichiara che gli interventi saranno realizzati secondo modalità e tecniche che non
pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano
rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.

Firma

.....



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO
E DELLE ACQUE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio
e delle Acque

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0014464/STA del 28/07/2016
DIV. III

A tutte le Regioni

A tutte le Città Metropolitane

A tutte le Province

OGGETTO: Istanza di autorizzazione allo scarico all'interno dei SIN e riparto delle competenze.

Al fine di rispondere alle richieste di chiarimenti pervenute da regioni, e province/città metropolitane in merito al riparto delle competenze per le autorizzazioni allo scarico per interventi incrementi aree ricadenti all'interno dei Siti di Interesse Nazionale ("SIN"), si ritiene utile precisare quanto segue.

L'art. 252 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 attribuisce alla scrivente Amministrazione esclusivamente le competenze in materia di valutazione ed approvazione dei progetti di bonifica e messa in sicurezza operativa o permanente per le aree ricadenti nel perimetro dei SIN.

Ne consegue che l'inclusione nel perimetro del SIN non comporta, ai sensi della legge, alcuna deroga all'allocazione delle ordinarie competenze autorizzatorie diversa da quelle sopra rappresentate.

Pertanto in ipotesi di istanze di autorizzazione allo scarico delle acque emunte nell'ambito del regolare funzionamento delle misure di messa in sicurezza d'emergenza o delle misure di prevenzione della diffusione della contaminazione, nonché di modifica o rinnovo delle stesse, la competenza risulta rimessa alle Province, ovvero agli Enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014 n.56, come attuata dalle Regioni.

La permanenza della competenza provinciale anche in presenza di Siti di Interesse Nazionale è stata ripetutamente confermata dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., su tutte, Cons. Stato Sez. VI, Sent. 12.4.2011, n. 2249 e in senso conforme T.A.R Puglia Lecce, Sent. 28.6.2012, n. 1145 - ancorché con riferimento all'adozione di ordinanze ex art. 244 D.lgs. n. 152/2006).

Vale quanto sopra anche nell'ipotesi di impianti ancillari a misure di messa in sicurezza d'emergenza di cui all'art. 240, comma 1, lett. m) del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, non espressamente

- 1 -

Data: _____
Ufficio mittente:
Divisione III - Bonifiche e Risanamento
20/07/2016

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
Tel. +39 06 5722 5301/02/40; Fax +39 06 5722 5386; e-mail: sta-udg@minambiente.it; e-mail PEC: dosta@pec.minambiente.it

AM

soggette ad approvazione da parte della Conferenza di Servizi e dunque non rientranti nell'ambito di applicazione dell'effetto sostitutivo del provvedimento finale di cui all'art. 252, comma 6.

Anche nell'ipotesi di cui all' art. 243, comma 4, del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, in presenza delle condizioni ivi enunciate, le acque emunte, risultano essere "assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza", sia sotto il profilo autorizzatorio sia per quanto riguarda i limiti dello scarico, con ciò espressamente richiamando la competenza provinciale di cui all'art. 124, comma 7 e, più in generale, le competenze ordinarie di cui agli art. 124 e 125 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152.

Ne deriva che, sia che venga utilizzato un impianto esistente, sia che venga costruito un apposito impianto dedicato al trattamento delle acque emunte, in presenza di un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, lo scarico dovrà essere autorizzato secondo il procedimento di cui al combinato disposto degli artt. 124 e 125 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, trattandosi - per espressa assimilazione operata dalla disposizione - di acque reflue industriali.

Si rammenta, peraltro, come ai sensi del comma 3 - che consente il trattamento delle acque emunte anche presso impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti, i quali, conseguentemente, non mutano regime giuridico qualora utilizzati anche per il trattamento delle acque emunte - e 6 dell'art. 243 cit., il previo trattamento delle stesse debba avvenire presso appositi impianti ovvero presso impianti di acque reflue industriali esistenti nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) che l'impianto di trattamento sia tecnicamente idoneo a trattare le sostanze inquinanti contenute nelle acque emunte;
- 2) che il trattamento garantisca una effettiva riduzione in massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore.

Nel caso in cui si intenda utilizzare un impianto esistente, ricorrendone i presupposti di legge, l'autorizzazione allo scarico dovrà essere aggiornata secondo le procedure delle varianti di cui all'art. 124, comma 12, nel cui ambito l'Autorità competente dovrà valutare l'idoneità tecnica dell'impianto e l'effettiva riduzione in massa delle sostanze inquinanti scaricate nel corpo ricettore.

In ogni caso, la procedura ordinaria per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, alla luce delle superiori considerazioni, ancorché il corpo ricettore ricada in area SIN, preclude qualsivoglia competenza di tipo tecnico e/o amministrativo in capo alla scrivente.

Si deve peraltro osservare che, in generale, su un medesimo corpo recettore insistono più punti di scarico; pertanto anche nel caso in cui alcuni di questi ricadessero in aree SIN, solo l'ente territorialmente competente potrebbe disporre di tutti gli elementi tecnici e conoscitivi per poter imporre a ciascuno scarico un limite tale da consentire il rispetto gli obiettivi di qualità per il corpo idrico recettore.

- 2 -

Ufficio mittente:
Divisione III - Bonifiche e Risanamento
20/07/2016


Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
Tel. +39 06 5722 5301/02/40; Fax +39 06 5722 5386; e-mail: sta-udg@minambiente.it; e-mail PEC: dgsta@pec.minambiente.it

Conclusivamente, nell'ipotesi di acque emunte collettate e trattate, descritta dal comma 4 dell'art. 243 cit., gli impianti necessiteranno di autorizzazione ai sensi della Parte III del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 mentre, in assenza di un sistema stabile di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il punto di prelievo delle acque emunte con il punto di immissione delle stesse, e che, per gli effetti, trovandosi applicazione la normativa in materia di rifiuti, gli impianti di cui trattasi necessitano di autorizzazione ai sensi della Parte IV, Titolo I, del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152.

Si rappresenta quanto sopra anche al fine di evitare, in funzione della chiarezza del dato normativo, pregiudizievoli ed infondati rallentamenti procedurali all'effettivo compimento delle attività di messa in sicurezza e bonifica.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Gaia Checchiucci



- 3 -

Ufficio mittente:
Divisione III - Bonifiche e Risanamento
20/07/2016

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
Tel. +39 06 5722 5301/02/40; Fax +39 06 5722 5386; e-mail: sta-udg@minambiente.it; e-mail PEC: dgsta@pec.minambiente.it

AM



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO
E DELLE ACQUE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio
e delle Acque

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0018753/STA del 20/11/2015
DIV. III

A tutte le Province

A tutte le Regioni

A tutte le ARPA

**OGGETTO: ART. 252, CO. 6, D.LGS. 152/2006 – AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA ACCESSORI AI
PROGETTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA E PERMANENTE**

Ai fini di una più funzionale collaborazione tra pubbliche amministrazioni nell'ambito delle procedure di messa in sicurezza e bonifica dei Siti di Interesse Nazionale, si ritiene utile rappresentare quanto segue.

Come già di conoscenza di codeste Amministrazioni, ai sensi dell'art. 252, co. 6, del D.Lgs. 152/2006 l'approvazione finale da parte di questa Amministrazione, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, dei progetti operativi degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente *“sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”*

Al fine di una più opportuna operatività della succitata disposizione, si rende opportuno che codeste Amministrazioni esprimano tempestivamente all'interno dell'istruttoria della relativa conferenza di servizi ogni necessaria valutazione e volontà in merito agli aspetti autorizzativi di competenza, al fine della loro acquisizione con eventuali prescrizioni del provvedimento conclusivo.

Ufficio mittente:
Divisione III – Bonifiche e Risanamento


Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque
Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma
Tel. +39 06 5722 5102/3/4; Fax +39 06 5722 5288; e-mail: sta-udg@minambiente.it; e-mail PEC: dgsta@pec.minambiente.it

B

Ciò anche in considerazione del fatto che l'effetto sostitutivo sopra rappresentato può operare solo con esclusivo riferimento al contenuto del progetto presentato, dovendosi conseguentemente riconoscere in capo al soggetto interessato l'obbligo di ottenere autonomamente dalle amministrazioni ordinariamente competenti tutte le necessarie autorizzazioni afferenti gli elementi progettuali non espressamente inclusi nel progetto oggetto di istruttoria da parte della conferenza di servizi.

In tali premesse, al fine di un'immediata operatività delle soluzioni progettuali approvate ed in conformità ai principi di efficienza ed economicità che governano l'azione amministrativa che ostano ad una riapertura di un procedimento già conclusosi nelle forme e nei modi previsti dalla legge, dovrà essere cura e concerto delle Amministrazioni coinvolte nell'ambito dell'istruttoria dei progetti di bonifica e messa in sicurezza richiedere la presentazione, da parte dei soggetti interessati, degli elaborati tecnici degli annessi impianti ed opere (impianti di trattamento acque e relativi scarichi e emissioni, impianti di gestione di rifiuti, ecc...) e relativo esercizio, affinché la volontà provvedimentale degli enti competenti rimanga assorbita nelle determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi, modulo di semplificazione dell'attività amministrativa.

Il Direttore Generale *ad interim*
Avv. Maurizio Pernice



- 2 -

Ufficio mittente:
Divisione III - Bonifiche e Risanamento

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
Tel. +39 06 5722 5102/3/4; Fax +39 06 5722 5288; e-mail: sta-udg@minambiente.it; e-mail PEC: dgsta@pec.minambiente.it